

# CAMERA DEI DEPUTATI

 N. 228

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PAOLO RUSSO, CARFAGNA, SARRO, PENTANGELO, CASCIELLO,  
FASANO, FASCINA, FERRAIOLI, COSIMO SIBILIA**

Modifica all'articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, in materia di definizione dei pesi ai fini della determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* dei servizi sanitari regionali

*Presentata il 23 marzo 2018*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014) all'articolo 1, comma 601, ha modificato, a decorrere dal 2015, l'articolo 27 del decreto legislativo n. 68 del 2011 in materia di pesi da considerare ai fini della determinazione del fabbisogno sanitario regionale. Secondo quanto stabilito dalla suddetta disposizione, a partire dal 2015, le pesature ai fini della determinazione del fabbisogno sanitario avrebbero dovuto essere effettuate con pesi definiti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, non più esclusivamente in relazione alle classi di

età della popolazione regionale residente, ma in base ai criteri di cui all'articolo 1, comma 34, della legge n. 662 del 1996 (vale a dire popolazione residente, frequenza dei consumi sanitari per età e per sesso, tassi di mortalità della popolazione, indicatori relativi a particolari situazioni territoriali ritenuti utili al fine di definire i bisogni sanitari delle regioni e indicatori epidemiologici territoriali).

Inoltre, nella ripartizione del costo e del fabbisogno sanitario *standard* per regione, si sarebbe dovuto tenere conto del percorso di miglioramento per il raggiungimento degli *standard* di qualità a livello regionale, la cui misurazione avrebbe potuto essere effettuata in base al sistema di valutazione della qualità delle cure e dell'uniformità

dell'assistenza in tutte le regioni previsto a legislazione vigente dall'articolo 30 del citato decreto legislativo n. 68 del 2011.

I verbi sono al condizionale perché l'effettiva applicazione del nuovo sistema di ripartizione del costo e del fabbisogno sanitario *standard* regionale come sopra definito avrebbe potuto avere luogo solo nel caso in cui fosse stata raggiunta l'intesa prevista entro il 30 aprile 2015. In caso contrario, avrebbero continuato ad applicarsi i pesi per classi di età della popolazione residente.

Purtroppo la normativa citata è stata sempre disattesa: il termine del 30 aprile 2015 è trascorso senza che si sia raggiunto un accordo tra i soggetti istituzionali richiamati e, di conseguenza, senza che siano stati utilizzati i pesi e i criteri per la definizione nella ripartizione del costo e del fabbisogno sanitario *standard* regionale.

La mancata applicazione del dettato normativo sta penalizzando in modo particolare le regioni a più alta criticità sociale e con una minore aspettativa di vita, specialmente al sud.

Sarebbe quindi opportuno quantomeno prevedere una proroga del termine entro il quale devono essere definiti i pesi con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. L'individuazione puntuale dei pesi, per la definizione del fabbisogno sanitario *standard*, attraverso la riapertura della proroga scaduta oramai il 30 aprile 2015, produrrà una nuova ripartizione delle risorse sicuramente più equa e non discriminante per le aree più deboli del Paese.

**PROPOSTA DI LEGGE**

—

**ART. 1.**

1. Al comma 7 dell'articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, le parole: « Qualora non venga raggiunta l'intesa entro il 30 aprile 2015, per l'anno 2015 continuano ad applicarsi i pesi di cui al primo periodo del presente comma » sono sostituite dalle seguenti: « Qualora non venga raggiunta l'intesa entro il 30 settembre 2018, il Ministro della salute, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, applica per il 2018 i pesi secondo i criteri previsti dall'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ».



\*18PDL0007720\*